

DDL 735 Pillon

RACCOLTA DI COMMENTI
di Psicologi e Avvocati



a cura dell'Associazione Altrapsicologia

INDICE

Introduzione	3
di Federico Zanon	
Tre cose da psicologo sul DDL rinnegato	4
Di Mauro Grimoldi	
Considerazioni sul DDL PILLON, n. 735	10
Laura Recrosio	
Il DDL Pillon: ci interessa come psicologi?	16
Giuseppe Fucilli	
Il DDL Pillon: dalla risoluzione prescrittiva del conflitto di coppia alla vittimizzazione secondaria delle vittime di violenza domestica	20
Elisa Caponetti	
Elena Perozzi	
Maria Elisabetta Ricci	
Deborah Wahl	
Ddl Pillon, una proposta di legge farraginoso e ideologica	31
Assunta Confente	
13 considerazioni sul DDL 735 Pillon.	41
di Federico Zanon	
Psicologo psicoterapeuta, Specialista in Psicologia Clinica	
Presidente Altrapsicologia - Vicepresidente ENPAP	

Introduzione

di Federico Zanon

Presidente di Altrapsicologia

Il Disegno di legge 735 in materia di affido condiviso, mantenimento e bigenitorialità ha stimolato un vivo dibattito fra gli psicologi, gli avvocati, le Associazioni, e la cittadinanza.

Sono moltissime le critiche che ha ricevuto. Queste critiche in alcuni casi hanno superato, anche di molto, il tenore letterale del Disegno di Legge. E hanno infine portato i massimi esponenti dell'attuale Governo ad un ripensamento. Il DDL per come lo conosciamo oggi non diventerà probabilmente mai legge.

Proprio per le reazioni che ha suscitato, e al di fuori del cono d'ombra di una sua imminente trasformazione in Legge, il DDL Pillon può essere un'occasione per ripensare il nostro lavoro e le nostre prassi.

Il movimento critico che ha generato è un fenomeno degno di attenzione in sé: evidentemente questo DDL ha impattato contro una teoria di valori, credenze e acquisizioni che fanno da sfondo al nostro lavoro di professionisti.

Obiettivo di questa raccolta di contributi di psicologi e avvocati, è di leggere il DDL Pillon alla luce di questi nostri valori, credenze, prassi. Per comprendere meglio, a distanza di oltre 10 anni dalla Legge 54/2006 che ha modificato le norme in materia di affido condiviso, come si è evoluto questo delicato settore della società e come viene pensato dai professionisti che vi operano.

Tre cose da psicologo sul DDL rinnegato

Di Mauro Grimoldi

Psicologo. CTU del Tribunale di Milano. Già Presidente dell'Ordine Psicologi Lombardia.

Prima di entrare nel merito di un tema, diciamolo pure, un po' ostico, fatemi fare un mio piccolo "coming out" personale: oltre ad essere psicologo giuridico e a fare di mestiere il consulente tecnico d'ufficio e di parte, sono anch'io un padre separato. Risposato e con una moglie in attesa di un bambino. Considero il Ddl 735 anzitutto un'occasione perduta per far valere alcuni importanti principi, restando al di qua dell'ideologia, e tra questi il fatto che non esista di per sé una minore competenza genitoriale dei padri rispetto alle madri, che ognuno meriti, secondo la propria attitudine e disponibilità, il diritto a essere genitore anche dopo una separazione. Eppure questa proposta di riforma non solo non mi rappresenta, ma non mi pare rappresenti neppure questo principio. Fine della parte personale. Adesso proverò a dire "qualcosa da psicologo", parafrasando Nanni Moretti.

Primo: no alla legge-patente per genitori maltrattanti

Il ddl 735 predica bene, ma razzola male. Ad esempio dovrebbe piacere agli psicologi un concetto come quello di "diritto relazionale" a non "vedere ostacolato il diritto al mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo" con ciascun genitore. In questi casi si vorrebbero assumere dei provvedimenti quando, "pur in assenza di evidenti condotte di uno dei genitori, il figlio minore manifesti comunque rifiuto, alienazione o estraniamento con riguardo a uno di essi".

Stiamo parlando di un tema "caldo" per gli addetti ai lavori: l'alienazione parentale. Il concetto di alienazione e la c.d. Parental Alienation Syndrome "inventata" dallo psichiatra Gardner nel 1985 non sono mai stati entrati nel DSM, e la stessa APA ha messo in guardia rispetto all'assenza di dati su questa particolare condizione. Ecco

come viene definita dal suo inventore: *"La PAS insorge durante le controversie per la custodia dei figli. La sua manifestazione principale è la campagna di denigrazione verso un genitore, una campagna che non ha giustificazioni. Essa è il risultato di una programmazione effettuata dal genitore indottrinante e dal bambino. In presenza di reali abusi o trascuratezza dei genitori l'ostilità del bambino può essere giustificata e di conseguenza la Sindrome di Alienazione Parentale, come spiegazione dell'ostilità del bambino, non è applicabile"*.

Se la PAS in quanto tale oggi è un'entità non dimostrata, molti colleghi che operano nel settore come c.t.u. e c.t.p., me incluso, sanno bene che la clinica mostra con una certa frequenza un fenomeno clinico assimilabile a quello descritto da Gardner, senza la necessità di una "campagna denigratoria", ovvero senza volontà e azioni da parte del genitore alienante.

Questo fenomeno si presenta come resistenza del bambino a incontrare il genitore non collocatario a causa di un'identificazione adesiva con le ragioni del genitore con cui trascorre la maggior parte del tempo, generando i fenomeni descritti da Gardner (campagna di denigrazione, pensatore indipendente, razionalizzazioni deboli, alleanza automatica, ecc.).

E' probabile che quello di alienazione sia un concetto che deve essere trattato con grande prudenza, e che richieda ulteriori indagini, indipendenti dalle posizioni becere di chi ha fondato una sorta di "partito dei padri" o "delle madri", ma che offrano conclusioni scientificamente fondate e condivise dalla comunità scientifica internazionale.

Solo una questione teorica? Tutt'altro. Le misure proposte dal DDL "Pillon" in caso di alienazione sono pesantissime poiché prevedono il "collocamento inverso": *"il giudice ordina al genitore che ha tenuto la condotta pregiudizievole per il minore la cessazione della stessa condotta" ma "può inoltre disporre con provvedimento d'urgenza la limitazione o sospensione della sua responsabilità genitoriale (...), può in ogni caso disporre l'inversione della residenza abituale del figlio minore presso l'altro genitore oppure limitare i tempi di permanenza del minore presso il genitore*

inadempiente, ovvero disporre il collocamento provvisorio del minore presso apposita struttura specializzata".

Ora: per un bambino identificato con un genitore con cui trascorre e vuole trascorrere tutto il suo tempo, un bambino che si trova in una posizione di rifiuto come può vivere l'immediata inversione della residenza se non come un atto violento, traumatogeno e potenzialmente foriero di conseguenze poco prevedibili?

Ma soprattutto va assolutamente chiarito che nei casi di abbandono, trascuratezza, violenza, abuso anche solo presunto o in fase di accertamento non si può obbligare le piccole vittime a convivere con genitori violenti o abusanti.

Il DDL 735, se non vengono chiarite quali siano e come si definiscono le condotte del genitore che "giustificano" alcuni bambini sfortunati a non volere e non dovere frequentare "certi" genitori, rischia di collocare i bambini proprio nel luogo e presso il genitore autore di violenza dal quale dovrebbe essere protetto. Un incubo.

Secondo: no alla multa per chi denuncia gli abusi

Il principio del superiore interesse del minore significa che, di fronte a più diritti, ad esempio quello di un padre o di una madre ad esercitare il proprio ruolo, prevale l'interesse del bambino loro figlio.

Il principio è sancito in maniera formale in tutte le convenzioni e dichiarazioni dedicate al fanciullo. Ad esempio, nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo o nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: «*in tutti gli atti relativi ai bambini (...) l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente*».

In Italia le e cosiddette "ACE" (Adverse Childhood Experiences) includono le forme di maltrattamento, trascuratezza grave e abuso all'infanzia e hanno un'incidenza stimata tra lo 0,68% e lo 0,98% dei minori. Le ACE sono eventi agiti nella stragrande maggioranza dei casi da un familiare o da una persona vicina alla famiglia nucleare.

Il Ddl Pillon propone la modifica dell'art. 709 ter c.p.c. in cui "ove (il giudice ndr) riscontri accuse di abusi e violenze fisiche e psicologiche evidentemente false e infondate mosse contro uno dei genitori, il giudice valuta prioritariamente una modifica dei provvedimenti di affidamento ovvero, nei casi più gravi, la decadenza dalla responsabilità genitoriale".

Ora, come si stabilisce la natura "falsa e infondata" di un'accusa di violenza? Dal fatto che non ci siano segni visibili di violenza sul bambino (quando la maggioranza delle forme di abuso non ne lascia alcuno)? Che non si riesca ad arrivare a un giudizio in sede penale?

Così espresso, questo principio può costituire un pericoloso disincentivo alla denuncia delle situazioni di violenza familiare e di genere, anche grazie alla multa per chi denuncia, già quantificata: da 600 a 6.000 euro, più il risarcimento dei danni.

Il rischio che una donna, o un bambino vittima di violenza, si trovino ad essere multati per avere denunciato un reato non immediatamente dimostrabile è evidente.

Così come il fatto che se alle sofferenze che vengono a chi deve denunciare un fatto di questa portata si aggiunge la multa, molte desisteranno dall'idea di denunciare, con tanti ringraziamenti dagli autori di violenza familiare e di genere.

Terzo: no alla bigenitorialità "perfetta" [perché la perfezione non è di questo mondo]

L'idea del Senatore Pillon di perfezione prevede che il giudice assicuri *"il diritto del minore di trascorrere tempi paritetici in ragione della metà del proprio tempo, compresi i pernottamenti, con ciascuno dei genitori"* attraverso strumenti che il DDL 735/2018 vorrebbe introdurre (soglia minima di permanenza; doppia residenza del minore; mantenimento diretto).

Dal 2006 in Italia con la legge 54 sull'affidamento condiviso le scelte riguardanti i minori vengono prese da entrambi i genitori; quindi il diritto alla bigenitorialità come responsabilità effettiva di ciò che riguarda un figlio è già una realtà: la scuola che il bambino frequenta, le attività, la salute, il credo religioso.

Invece il collocamento, ovvero dove vive il bambino e quanto tempo della propria vita trascorre presso ciascun genitore, è oggi una decisione che il Giudice prende caso per caso, sulla base dei desideri dei genitori ma anche delle effettive disponibilità.

Il DDL 735 prescrive, per la prima volta, un'indicazione di un tempo di collocamento (identico!) tra i genitori, cosa che non mi risulta sia mai avvenuta in nessun paese d'Europa.

Questa scelta pone le basi su **due presupposti sbagliati**:

Primo: sembra che secondo Pillon si possa essere genitori a tutti gli effetti solo se si trascorre un tempo identico. Pillon accetta così l'idea ingenua di una competizione, in cui chi sta di più con il bambino "vince" e chi di meno "perde".

Ma la qualità di una relazione genitore-figlio è determinata davvero solo dal tempo o anche dalla qualità? Eppure il problema non si pone durante un matrimonio o una convivenza: un genitore con un lavoro impegnativo, che magari sia costretto spesso all'estero difficilmente si sentirà per questo "genitore di serie B".

Secondo: l'idea di un collocamento paritetico "per legge" può diventare un danno per il bambino in un contesto sociale ed economico quale quello italiano, ancora molto distante dal raggiungimento di standard di parità sostanziale tra i generi sul piano dell'occupazione professionale, del welfare e delle forme di assistenza alla prole già raggiunti da altri Paesi.

Collocare un bambino presso un genitore senza considerare il fatto che abbia impegni di lavoro o responsabilità che lo conducono lontano da casa significa di fatto affidare il bambino per un tempo sempre più lungo presso nonni, asili, tate, ma togliendolo alla madre come al padre.

La decisione dei collocamenti dei minori a seguito di separazioni non consensuali richiede una valutazione che non può prescindere dall'irripetibile soggettività, delle condizioni psicologiche, relazionali e di vita dei singoli bambini, anche con il supporto degli psicologi (c.t.u. e c.t.p.) incaricati dei necessari approfondimenti.

Pillon ci ha provato, ma non è riuscito a conciliare istanze diverse come la tutela del minore e quella dei genitori, producendo un pericoloso *monstrum* legislativo. Sarà per questo che il suo estensore principale non vuole che il DDL 735 venga chiamato con il suo nome. C'è quindi il Decreto Bersani, la Bossi-Fini, la legge Cirinnà, ma non ci deve essere una Proposta di Legge Pillon. Forse alla fine a prevalere nella discussione legislativa non sarà altro che il comune senso del pudore, che ha spinto già papà Pillon a rinnegare il suo primo figlio simbolico.

Considerazioni sul DDL PILLON, n. 735

Laura Recrosio

Psicologa Psicoterapeuta. CTU presso il Tribunale di Torino. Già Presidente dell'Ordine Psicologi Piemonte e Consigliera di Amministrazione dell'Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Psicologi.

Le brevi considerazioni che espongo, non certo esaustive ma semplici spunti di riflessione, si fondano sulla mia esperienza ultra ventennale come Consulente Tecnico di Ufficio e di parte in ambito di diritto di famiglia e diritto minorile, oltre che sulla pratica clinica con minori e genitori.

Mi focalizzerò sugli articoli del disegno di legge che contengono disposizioni riguardanti direttamente i minori:

- tempi di frequentazione con ciascun genitore - art 11
- interventi nel caso di rifiuto di frequentare un genitore - art 18

e sugli articoli che prevedono

- istituzione della figura professionale del mediatore - art. 1
- previsione di mediazione obbligatoria nei casi di separazione - art 3
- introduzione del coordinatore genitoriale - art. 5

Ritengo opportuno premettere che il principio della bigenitorialità sta alla base della legge 54/2006, che prevede l'affido condiviso per i figli, come modalità da applicare in caso di separazione, salvo gravi motivi che la rendano pregiudizievole per i minori stessi.

La disposizione dell'affido condiviso, a distanza 12 anni dalla sua entrata in vigore, è ormai consolidata tanto da coprire oltre il 90 % dei casi. I tempi di frequentazione del

genitore non collocatario, disposti dal Tribunale di Torino nella stragrande maggioranza dei casi, prevedono solitamente non meno 12 pernottamenti mensili con ciascun genitore.

Va sottolineato che il diritto alla bigenitorialità è un diritto dei bambini, e non dei genitori, i quali, invece, hanno il dovere di garantire tale diritto ai figli, permettendo reciprocamente lo svolgimento del ruolo parentale.

Il DDL 735 invece interpreta il diritto alla bigenitorialità in una ottica adultocentrica, e pretende di realizzarlo in modo rigidamente standardizzato, unico per tutte le separazioni.

Articolo 11, che prevede tempi paritetici o equipollenti di frequentazione del figlio con i genitori.

Noi psicologi forensi ben sappiamo che la attenzione alla singolarità e alla specificità dei singoli individui è imprescindibile. Ogni bambino, ogni genitore, ogni famiglia ha una sua unicità e specificità, una sua storia, ed è indispensabile conoscerla e tenerne conto. Solo così si può valutare il modo migliore con cui quei genitori e quei bambini possono realizzare la bigenitorialità. Ovvero permettere al bambino di mantenere e poter sviluppare il legame affettivo e una relazione significativa con entrambi i genitori, indispensabile per il suo corretto sviluppo psichico e la strutturazione della identità.

È necessaria un'attenta valutazione - quella che i giudici richiedono ai CTU psicologi - del livello psico-evolutivo del bambino, della qualità del legame con ciascun genitore, delle competenze genitoriali di papà e mamma, delle risorse e criticità di ciascuno, dei fattori di protezione e dei fattori di rischio presenti nell'ambiente, delle abitudini familiari pregresse, delle effettive disponibilità anche di tempo dei due genitori, per

poter fare delle scelte rispetto alla collocazione abitativa dei minori e alle modalità di frequentazione con ciascun genitore. Le decisioni che conseguono a questo attenta valutazione devono essere adeguate, "su misura" per il caso specifico.

Oggi esistono molti tipi di famiglie, il concetto tradizionale di famiglia formata da papà, mamma e bambini è superato dai fatti, ed è indispensabile tener conto delle molteplici nuove realtà familiari.

Il Documento Congiunto AIP e CPA ricorda che la Risoluzione 2079 del 2015 dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa sottolinea la importanza dei "diritti ed esigenze specifiche di bambini e bambine in diverse fasce di età". Conformemente alle Linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulla giustizia a misura di bambino (Art. 5.10). E dunque indica una personalizzazione del tempo con ciascun genitore.

Il Documento ben evidenzia che, al contrario, il DDL è centrato sugli interessi degli adulti, tanto che le possibilità per il Giudice di derogare alla norma del pari-tempo, o 12 giorni minimi riguardano solo condizioni dei genitori ma non esigenze dei minori.

Art 18: in merito alle misure per contrastare la cosiddetta alienazione parentale.

L'articolo prevede il collocamento del figlio presso il genitore che da lui rifiutato, oppure in una comunità, senza alcuna valutazione tecnica, ispirandosi ad una visione semplicistica, dicotomica di genitore-buono/genitore-cattivo.

La sindrome da alienazione parentale è un concetto a tutt'oggi molto discusso in ambito scientifico, ma vi è convergenza nel ritenere che si tratti di un complesso disturbo relazionale, che coinvolge il minore ed entrambi i genitori e spesso anche i contesti familiari estesi.

In tutte le situazioni di rifiuto da parte di un figlio di frequentare un genitore, è indispensabile una attenta valutazione psicologica dei singoli soggetti e delle dinamiche relazionali del nucleo familiare, per comprendere esattamente il significato intrapsichico e relazionale del rifiuto, e se possa configurare un fenomeno di alienazione parentale.

Quand'anche questa venisse accertata una forma di alienazione parentale, la "soluzione" semplicistica e drastica proposta dal DDL contrasta con le indicazioni derivanti dalle ricerche scientifiche e dalla pratica clinica, che raccomandano la necessità di individuare caso per caso l'intervento più tutelante per il minore, e potrebbe addirittura compromettere gravemente il suo sviluppo psichico.

Articolo 1: Istituzione dell'albo nazionale per la professione di mediatore familiare.

Sorprende che sia il primo articolo del DDL. E suscita molta preoccupazione che la figura del "mediatore" acquisisca lo status di figura professionale autonoma, prevedendo che sia in possesso di una laurea specialistica in discipline assai variegata: *"sociali, psicologiche, giuridiche, mediche o pedagogiche"*, a cui aggiungere una successiva *"formazione specifica, certificata da idonei titoli quali master universitari ovvero specializzazioni o perfezionamenti presso enti di formazione riconosciuti dalle regioni, aventi durata biennale e di almeno 350 ore"* (comma a).

Al comma b) si prospetta addirittura una sanatoria, per chi ha già conseguito la qualifica di mediatore entro il 31.12.2018.

Il comma g) definisce le competenze professionali del mediatore in modo generico, appiattendole peraltro al livello di "tecniche di mediazione".

L'articolo 1 contiene molte criticità. La disomogeneità delle formazioni di base rende ibrida la figura del mediatore. Questa ibridazione viene risolta attraverso l'attribuzione di competenze tecniche, senza definire le molteplici aree in cui il conflitto si articola, e dunque i molteplici oggetti e obiettivi del processo di mediazione. Da cui risulta pressoché impossibile definire gli iter formativi adeguati. E di fatto non è prevista una regolamentazione relativa ai requisiti e contenuti formativi dei master o percorsi di perfezionamento e ai criteri di riconoscimento degli enti di formazione.

Le competenze professionali psicologiche sono indispensabili nella gestione e nella mediazione di un conflitto relazionale con complesse implicazioni emotivo/affettive, quale è quello separativo, e che pertanto la mediazione familiare dovrebbe configurarsi come una area di specializzazione degli psicologi.

Articolo 3: Procedimento di mediazione familiare

Il comma 3, pur dichiarando che il procedimento di mediazione familiare è *"volontariamente scelto dalle parti e può essere interrotto in qualsiasi momento"*, sancisce che l'esperimento della mediazione sia *"condizione di procedibilità"* nel caso in cui nella causa di separazione siano coinvolti siano presenti minori. Dunque di fatto la coppia è obbligata ad accedere alla mediazione.

E' noto che uno dei principi basilari affinché un intervento di mediazione possa essere efficace è quello della volontarietà, ovvero che le persone lo affrontino autenticamente motivate a superare il conflitto. In mancanza di questo requisito non si inizia neppure un percorso di mediazione. Nei casi di forte conflittualità un percorso di mediazione si ritiene impraticabile. Se poi il percorso è vincolato al riferire al giudice il suo esito - ovvero l'accordo raggiunto, in presenza dei legali - è già

inquinato in partenza, nel senso che sussiste il rischio che le persone lo affrontino in modo strumentale, e non con un'autentica disponibilità di realizzare una negoziazione del loro conflitto.

Art. 5: Coordinatore genitoriale

A questa figura non viene attribuita uno status di professione autonoma, ma si ripropongono criticità analoghe a quelle rilevate per il mediatore. Gli obiettivi del suo intervento, peraltro, rimandano alle competenze della professione psicologica.

Documenti utili:

- Documento Congiunto AIP (Associazione Italiana di Psicologia) e CPA (Conferenza della Psicologia Accademica) sulla proposta DDL 735 - [<https://www.aipass.org/documento-aip-cpa-sulla-recente-proposta-ddl-735>]
- Carta dei Diritti dei figli nelle separazioni dei genitori - Garante Nazionale dell'Infanzia, settembre 2018 [<https://www.garanteinfanzia.org/landing2/Libretto.pdf>]
- Risoluzione 2079 del 2015 dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa [<http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=22220>]

Il DDL Pillon: ci interessa come psicologi?

Giuseppe Fucilli

Psicologo Psicoterapeuta. Dirigente ASL Lecce, servizio Tutela Minori.

Il disegno di legge (ddl) "Pillon" ci interessa in quanto psicologi sotto almeno due aspetti:

- perché va a modificare alcune regole sulla separazione e divorzio che hanno grande influenza sui legami familiari;
- perché istituisce processi di intervento professionale (mediazione e coordinamento genitoriale) definendo i profili di accesso delle figure professionali che le eserciteranno (tra cui gli psicologi) ed il cui confine con la professione di psicologo andrà attentamente monitorato.

Soprattutto l'assetto disegnato pone agli psicologi (in primis coloro che vorranno esercitare tali funzioni) diversi spunti di riflessione in ordine alla natura dei processi di intervento proposti (correttezza scientifica, efficacia, economicità).

Il ddl da un lato cerca di rispondere ad alcuni problemi inerenti il percorso di separazione e divorzio che possono danneggiare lo sviluppo psicologico dei minori (ad es. la sostanziale elusione dell'affido condiviso quando è definita una dimora prevalente, o l'alienazione parentale). Dall'altro, si propone di spostare il conflitto fuori dalle aule dei Tribunali creando i percorsi alternativi, con l'intento di snellire i tempi e abbassare i costi del contenzioso.

Nel ridisegnare le regole sull'affidamento e sui concreti tempi di convivenza dei figli con i genitori, il Ddl recepisce alcuni cambiamenti sociali ormai consolidati, quali la equiparazione progressiva dei ruoli di genere, l'effettiva bigenitorialità con il coinvolgimento alla pari del padre nelle cure dei figli, il diritto del minore all'ascolto attento delle proprie istanze affettive in merito alle decisioni che lo riguardano e al di fuori di ogni condizionamento.

Il testo indica nel "*piano genitoriale*" lo strumento che definisce le concrete modalità di gestione del rapporto genitori-figli, dai tempi di permanenza alle spese, alle scelte educative e scolastiche o formative, alle attività extrascolastiche e alle frequentazioni amicali, nonché ogni altro aspetto possa ingenerare conflitto o confusione tra i genitori.

Ciascun genitore resta effettivo esercente la potestà nel periodo di affidamento a lui della prole e, con l'istituzione di un "doppio domicilio", si mette fine al sostanziale regime che finisce per prevedere un genitore di primo rango ed uno di secondo. Il ddl indica rispettivamente nella mediazione e nel coordinamento i percorsi per giungere a redigere detto piano genitoriale e per monitorarne nel tempo lo stato di reale attuazione.

Tutto ok quindi? Sì, se gli esseri umani fossero degli operatori razionali capaci di perseguire logicamente obiettivi definiti. Ciò che la legge sembra non voler o poter trattare è invece l'intrinseca natura "emozionata" del conflitto che cerca di regolare.

Se le cose fossero così semplici, ci si potrebbe chiedere perché mai le parti non sarebbero capaci da sole di giungere a dirimere ogni contesa. La risposta, implicita nel ddl, è: per ignoranza o inosservanza delle leggi. E su questo noi psicologi avremmo delle riserve.

La legge insomma trascura di gestire il conflitto nel suo processo interno ai soggetti, limitandosi a risolverlo ex-lege. Media tra le posizioni assunte dalle parti ma non può accompagnare le parti a capire perché hanno assunto proprio quella posizione (o rappresentazione emozionata dei fatti). In altri termini si trascura proprio l'aspetto psicologicamente più rilevante, non ci si chiede il motivo per cui quelle persone siano giunte fino a quel punto. Perché - fallito il tentativo di autoregolarsi - abbiano smesso

di cercare un accordo e abbiano deciso di rivolgersi al giudice, chiedendogli non tanto di tornare ad essere in grado di autoregolarsi, quanto di dirimere o consumare il conflitto (ma di fatto proseguendo con altri mezzi la lite) con la definizione di chi vince e chi perde. Il giudice designato dal Ddl 735 accetta di dirimere il conflitto, sostituendosi alle spontanee competenze autoregolative dei sistemi naturali di convivenza.

[<http://www.rivistadipsicologiaclinica.it/ojs/index.php/rpc/article/view/107/440>]

Riuscirà il tentativo di riportare alla ragione le parti?

Il rischio è che la mediazione, e ancora molto più esplicitamente il coordinamento, concepiti entro la cornice culturale e tecnica dei giuristi, si limiti alla gestione dei comportamenti e dei fatti concreti, e nella misura in cui siano poi acquisibili dal contesto giuridico ovvero siano "provabili". Ma provate voi a "provare" ad esempio uno sguardo minaccioso.

Si rischia di fallire persino l'obiettivo di ridurre il contenzioso giuridico. Il fallimento dell'istituto della mediazione è già una realtà, in tutti gli altri ambiti della contesa civile in cui è già da tempo esperita necessariamente e preliminarmente al procedimento giuridico. E il diritto civile si applica ad oggetti, figuriamoci cosa potrà accadere applicando la stessa metodologia alle relazioni familiari, agli affetti, e ai fatti materiali che però in questo ambito assumono nei diversi soggetti coinvolti un valore privato e soggettivo assai diverso.

Concreto è il rischio che i percorsi alternativi si vadano a sommare piuttosto che sostituire al processo giuridico.

Un effetto positivo sull'attenuazione del conflitto il ddl Pillon però potrebbe ottenerlo.

Nella misura in cui definisce in modo chiaro e, mi permetto di dire, equo e vicino al senso comune, le regole cui i coniugi in separazione devono attenersi. Qualcuno auspicava un vero e proprio Codice della Separazione, che preveda e tratti il maggior numero possibile di aspetti potenzialmente oggetto di contenzioso tra le coppie. Quelle regole sarebbero poi la struttura portante degli accordi tradotti nel piano genitoriale.

Nulla seda più il conflitto di una cultura diffusa e condivisa che renda chiaro i precisi diritti e doveri che regolano i rapporti, rendendoli prevedibili e uguali per tutti, anche nella vita delle relazioni familiari. In questo il ddl offre più di un elemento di chiarificazione.

La nota più dolente è nel mancato riferimento ai servizi sociosanitari a supporto della funzione genitoriale e della salute psicologica dei figli, che non vengono né supportati né incrementati.

Con gli ultimi due articoli, che prevedono che la legge non comporti alcun onere per lo Stato, e che i Servizi svolgeranno i propri compiti con le risorse di cui già dispongono, si pongono a carico dei coniugi le spese del procedimento mantenendo la separazione un articolo di lusso. Com'è già ora.

Non solo: la centratura sulla cultura giuridica e su servizi mediativi finisce con il trascurare o non affrontare importantissimi problemi collegati con la dissoluzione del matrimonio, quali la gestione degli scompensi emotivi gravi connessi, che spesso esitano in episodi di cronaca (femminicidi, suicidi, omicidio dei figli, ecc.).

Non v'è cenno alle strutture che trattano il disagio emozionale dei figli, delle coppie, come pure degli *offenders*, dando per scontato che lo stesso può essere solo agito e che quegli agiti possono essere solo contenuti con la forza della legge.

Il DDL Pillon: dalla risoluzione prescrittiva del conflitto di coppia alla vittimizzazione secondaria delle vittime di violenza domestica

Elisa Caponetti

Psicologa, psicoterapeuta, CTU, CTP

Elena Perozzi

Psicologa, psicoterapeuta, CTU, CTP, membro del GdL "Violenza nelle relazioni intime"
OPL Lazio

Maria Elisabetta Ricci

Psicologa, dottore di ricerca, CTP vittime di violenza domestica, coordinatrice del GdL
"Violenza nelle relazioni intime" OPL Lazio

Deborah Wahl

Avvocato, membro del GdL "Violenza nelle relazioni intime" OPL Lazio

Sebbene il DDL Pillon possa essere dibattuto sotto molteplici punti di vista, a noi preme affrontare alcuni aspetti cruciali: le soluzioni che esso intende fornire alle coppie genitoriali caratterizzate da grave conflittualità e la ricaduta di tali soluzioni sulle vittime di violenza domestica.

Il DDL si fonda sulla premessa, tutta da verificare, che il deterioramento del rapporto tra il figlio e il genitore non affidatario/non collocatario prevalente sia causato dalla grave conflittualità presente nella coppia genitoriale. Esso, dunque, si propone d'intervenire sia (1) sul collocamento del figlio per impedire che un genitore sia "prevalente" sull'altro, sia (2) sul conflitto nella coppia genitoriale, con misure a nostro avviso assai intrusive.

Un passo indietro: la riforma del 2006

Vi è una strettissima relazione tra gli interessi prevalenti in un dato periodo storico-sociale e la normativa che viene ad esistenza per tutelarla. In questo senso, l'assetto normativo preriforma del 2006 si era modellato sulla tipologia familiare esistente al tempo in cui fu emanato, ovvero sulla famiglia fondata sul matrimonio.

Essa era tradizionalmente composta da una madre, essenzialmente casalinga e senza reddito proprio, dedicata a occuparsi a tempo pieno dei figli nella attività di cura, istruzione ed educazione, e da un padre che aveva il precipuo compito di reperire le risorse per la prole, poco interessato alla conoscenza e alla soddisfazione delle esigenze dei figli.

Venendo progressivamente meno la disparità socio-economica tra uomo e donna e aumentando il coinvolgimento del padre nell'attività di cura, istruzione ed educazione della prole, attività non più vissute dalla collettività come di serie B, la disciplina in materia di affidamento pre-riforma ha iniziato a mostrare la propria inadeguatezza.

A titolo esemplificativo, è di questo periodo pre-riforma, l'espressione "padre-bancomat" che venne coniata per descrivere la situazione dei padri che avrebbero voluto essere maggiormente coinvolti nella vita dei figli, ma che non avevano altra possibilità se non quella di contribuire al mantenimento degli stessi.

È una caratteristica di ogni riforma legislativa l'adeguamento a situazioni che non sono risultate sufficientemente tutelate dalla normativa precedente. È quanto accaduto con la legge 54/2006, che ha disposto l'affidamento condiviso di default anche in presenza di conflitto nella coppia genitoriale (derogabile solo qualora il Giudice ritenga "che l'affidamento [condiviso] all'altro sia contrario all'interesse del minore"), e ha dato la possibilità al genitore non collocatario prevalente di contribuire al mantenimento del figlio in via diretta, svincolandolo così, almeno parzialmente, dall'intermediazione gestionale della madre.

La continuità, quale principio pedagogico a tutela della prole, secondo cui la stessa avrebbe dovuto essere turbata il meno possibile dai cambiamenti intervenuti nella coppia genitoriale, è stata recepita dal Legislatore del 2006 in senso geografico-affettivo: anche in presenza di affidamento condiviso, vi sarebbe comunque stato un genitore - definito "collocatario prevalente" - con cui, di fatto, il figlio avrebbe trascorso più tempo, nella casa in cui egli viveva già, prima della separazione dei genitori.

La riforma del 2006 è stata ritenuta un importante passo avanti verso la sostanziale parità dei diritti nella coppia genitoriale. Prima di tale riforma, in presenza di conflitto l'istituto di gran lunga più impiegato era l'affidamento esclusivo che, nel conferire tempi, capacità decisionale e compiti di cura prevalentemente ad un genitore, inevitabilmente escludeva l'altro da una partecipazione attiva al processo di crescita dei figli.

Nella stragrande maggioranza dei casi il padre veniva relegato ad un ruolo marginale e poteva essere presente nella misura in cui il genitore affidatario gli concedeva di esserlo.

Il DDL Pillon

Nonostante i passi avanti fatti con la riforma di cui alla L. 54/2006, nonostante cioè venga disposto l'affidamento condiviso di default e stabilita la partecipazione attiva del genitore "non collocatario prevalente" almeno in parte senza l'intermediazione economica del genitore "collocatario prevalente", comunque l'impatto deteriore della forte animosità della coppia sul rapporto tra il genitore "non collocatario" e il figlio, anche in termini di alienazione genitoriale, sembrerebbe un problema non ancora risolto.

Ciò posto, ferma l'importanza dei temi che il DDL Pillon affronta e degli interessi che intende proteggere, i punti cruciali da valutare, a nostro avviso, sono (1) se il "mezzo" sia congruo rispetto al "fine", se cioè in questo modo si risolve davvero il problema; (2) interrogarci sulla sostenibilità di tale nuovo assetto normativo sia in termini di

libertà personale della coppia e della famiglia, sia per le vittime di violenza endofamiliare non originata da gravi conflittualità, ma da vero e proprio maltrattamento, che sarebbero più esposte di quanto non lo siano già, ad una "vittimizzazione secondaria".

Il DDL Pillon, che dichiaratamente vuole occuparsi di risolvere situazioni altamente conflittuali, ci pare non colga il senso profondo del conflitto e fornisca di questo una rappresentazione semplicistica.

Nello specifico, sembra non tener conto del fatto che la conflittualità genera legame. Per molte coppie separative è infatti meno doloroso vivere nel conflitto che nell'assenza, anche mentale, dell'altro. La conflittualità non è dunque la mera assenza di volontà dei partner di voler trovare una conciliazione, ma implica dinamiche psicologiche diverse e articolate.

Le separazioni conflittuali appaiono sempre complesse e delicate, da valutare caso per caso, tenendo conto anche della dimensione luttuosa che esse comportano, della dimensione temporale necessaria a sanarle, delle caratteristiche di ciascun partner.

In concreto il DDL Pillon da un parte introduce istituti già noti con finalità nuove. Si veda l'art. 1, n. 2, lett. i, 2), in base al quale "il mediatore familiare [...] deve altresì adoperarsi per impedire o per risolvere gravi conflittualità che possono produrre ogni forma di violenza endofamiliare".

Dall'altra introduce istituti nuovi di zecca quali la coordinazione genitoriale che, ai sensi dell'art. 5 del DDL in commento, intenderebbe essere "un processo di risoluzione alternativa delle controversie centrato sulle esigenze del minore, svolta da professionista qualificato, che integra la valutazione della situazione conflittuale, l'informazione circa i rischi del conflitto per le relazioni tra genitori e figli, la gestione

del caso e degli operatori coinvolti, la gestione del conflitto ricercando l'accordo tra i genitori o fornendo suggerimenti o raccomandazioni e assumendo, previo consenso dei genitori, le funzioni decisionali".

Sulla obbligatorietà della mediazione.

Il Codice Deontologico della Società Italiana di Mediatori Familiari (art. 2) ci spiega che il mediatore familiare è inteso per intervenire "quale figura terza, (...) in autonomia dall'ambito giudiziario".

Attraverso la mediazione la coppia ha, così, la possibilità di uscire dal conflitto rigido e statico per accettare il cambiamento e sopravvivere alla rottura sentimentale. La mediazione familiare è infatti un percorso che agevola la riorganizzazione familiare allorquando la coppia di adulti si trovi in una fase di forte criticità durante il processo separativo o di divorzio.

Caratterizzava la mediazione, fino ad oggi, la volontarietà dell'adesione delle parti.

Ciò è tanto vero che nei casi in cui per qualunque motivo vi era un'imposizione di percorsi alla coppia genitoriale la Cassazione già si esprimeva in questi termini: "La prescrizione ai genitori di sottoporsi ad un percorso psicoterapeutico individuale e a un percorso di sostegno alla genitorialità da seguire insieme è lesiva del diritto alla libertà personale costituzionalmente garantito e alla disposizione che vieta l'imposizione, se non nei casi previsti dalla legge, di trattamenti sanitari. Tale prescrizione, pur volendo ritenere che non imponga un vero obbligo a carico delle parti, comunque le condiziona ad effettuare un percorso psicoterapeutico individuale e di coppia confliggendo così con l'art. 32 della Costituzione." (cfr. sent. n. 13506/2015).

In quei casi anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato più volte l'Italia per aver violato l'art. 8 della CEDU, che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Istituire l'obbligatorietà della mediazione laddove emerga un elevato conflitto nella coppia separativa con figli, di per sé già si pone in contrasto con lo spirito dell'istituto stesso. Inoltre il DDL sembra altresì cambiare il mandato sociale della mediazione fissando nuovi obiettivi, ovvero impedire o risolvere gravi conflittualità che possono produrre ogni forma di violenza endofamiliare (cfr. art. 1, n. 2, lett. i, 2) DDL Pillon).

Trasformare la mediazione attribuendo al mediatore funzioni più intrusive in qualunque sistema familiare senza che ne venga valutata l'opportunità caso per caso, senza rispettare né i tempi della coppia né la capacità e la libertà della stessa di autoregolarsi, può essere fallimentare per il buon esito della mediazione stessa, oltre che altamente lesivo della libertà personale.

Per tutti i motivi sopra elencati è dunque illegittimo e inopportuno intervenire con la mediazione familiare indiscriminatamente in tutti i casi in cui emerge un elevato conflitto nella coppia separativa con figli.

Sul coordinatore genitoriale.

Per analoghi motivi desta preoccupazione anche l'introduzione della figura del Coordinatore genitoriale. Al di là della querelle su chi debba svolgere questa funzione, è la funzione stessa a sollevare perplessità.

Ai sensi del n. 5 dell' art. 5, il giudice prende atto della volontà dei genitori di incaricare un coordinatore genitoriale nell'interesse del minore. L'accordo di incarico verrebbe sottoscritto dai genitori contestualmente alla nomina del coordinatore.

Al n. 2 del medesimo articolo è previsto che, tra le altre professioni, la coordinazione genitoriale possa essere svolta anche dal mediatore. Ecco dunque che la figura del mediatore che già è tenuto ad intervenire profondamente sulla relazione di coppia dovendo egli "impedire" o "risolvere" la conflittualità, può assumere ulteriore potere

sulla coppia e sulla famiglia in quanto delegato ad assumere le funzioni decisionali attribuite al coordinatore.

Il problema è posto dal processo di significazione emozionale del contesto all'interno del quale questa scelta verrebbe effettuata.

Sebbene sia previsto il consenso alla coordinazione genitoriale (al contrario di quanto accade per la mediazione familiare), è lecito chiedersi quanto sia libero il consenso di una coppia genitoriale presente in un contesto giuridico, nei confronti di una figura che potrebbe essere vissuta come un'emanazione del Giudice (deputato, quest'ultimo, a prendere decisioni che avranno un importante impatto sulla loro vita). Ciò è tanto più vero allorché si consideri che la funzione di coordinatore genitoriale può essere assunta dallo stesso mediatore (o da un soggetto eventualmente da lui consigliato), rendendo la differenza tra obbligatorietà e adesione volontaria assai labile sotto il profilo del vissuto emozionale, con la conseguenza di inficiare la libertà di autodeterminarsi della coppia.

Si consideri inoltre che l'istituto del coordinatore genitoriale è nato in, e pensato per, un ordinamento diverso dal nostro, in cui esso è svincolato dal contesto giudiziario, così come anche dall'obbligatorietà della risoluzione del conflitto eterogestita.

Ancora, il coordinatore genitoriale nasce negli Stati Uniti dove ha una competenza complessa e specifica: "deve acquisire e integrare competenze provenienti da diverse aree professionali, ed utilizzare tali competenze nell'ambito del suo ruolo, per aiutare i genitori a sviluppare e ad usare gli 'strumenti' di cui hanno bisogno per una co-genitorialità costruttiva" (cit. "Coordinazione genitoriale. Una guida pratica per i professionisti del diritto di famiglia", 2014, D.K. Carter, Ed. Franco Angeli).

Egli deve quindi avere conoscenze e competenze estremamente complesse: la psicologia dell'età evolutiva, la conoscenza dei sistemi familiari e dei processi

psicologici affettivi ed emotivi, il diritto di famiglia, ed opera in un contesto socio-culturale, quello nordamericano, individualista e orientato al risultato.

Il modello italiano, al contrario, che prevede che la funzione del coordinatore possa essere assunta da figure professionali aliene, così come individuate all'interno del DDL. In questo modo le competenze necessarie ad esercitarla, che non possono improvvisarsi proprio in considerazione dell'importanza dell'area di intervento, vengono banalizzate e svilite.

Il modello di coordinatore rappresentato nel DDL risulta così una figura artefatta, oltre che inconcepibile nella nostra cultura italiana familistica, in cui la mentalità della coppia non contempla la possibilità di scegliersi autonomamente un soggetto terzo che la aiuti a migliorare le proprie performance familiari.

Sul rapporto tra mediazione obbligatoria e violenza domestica.

Riguardo al problema della compatibilità del DDL con la tutela delle vittime di violenza domestica, sottolineiamo che nelle separazioni, dietro l'etichetta di "alta conflittualità", si nascondono sovente situazioni di violenza domestica: il DDL spalanca, a nostro avviso, le porte alla vittimizzazione secondaria delle vittime di violenza domestica, dove per "vittimizzazione secondaria" s'intende quella che viene agita sulle vittime di maltrattamento dai professionisti, dagli enti e dalle istituzioni preposti alla loro assistenza e tutela, che si concreta attraverso le condotte di NEGAZIONE dell'evento, MINIMIZZAZIONE della gravità dello stesso e/o COLPEVOLIZZAZIONE della vittima (c.d. "blame the victim").

È noto che in una relazione connotata dal maltrattamento, il maltrattante spesso strumentalizza il procedimento di separazione e di affido per continuare l'abuso sul partner maltrattato. Ne consegue che l'etichetta di "alta conflittualità"

della coppia potrebbe fornire una vantaggiosa copertura per il maltrattante che gli consentirebbe di non essere individuato.

Se questo è vero già nell'ambito della presente legislazione, lo sarebbe ancor di più a seguito dell'entrata in vigore dell'attuale DDL Pillon.

Infatti, in base al Decreto in commento, la vittima viene invitata a partecipare a procedure, come la mediazione, gli incontri congiunti, corsi congiunti alla genitorialità e simili, che disconoscono la sua condizione e che sono pertanto gravemente dannose.

In questo senso questo nuovo processo di famiglia colluderebbe con il maltrattante, generando vittimizzazione secondaria a iosa, attraverso l'attribuzione di pari responsabilità del maltrattamento concettualmente non distinto dall'"alta conflittualità".

Questi istituti, dunque, discutibili fintanto che si verte in tema di alta conflittualità, diventano propriamente lesivi se applicati in casi di maltrattamento poiché inaspriscono l'isolamento e il vissuto traumatico delle vittime, esponendole a ulteriori violenze da parte del partner in base a un'escalation ben nota alle cronache.

Sotto l'egida del conflitto da sanare e della bigenitorialità astratta, in presenza di maltrattamento anche solo psicologico di un coniuge sull'altro, anche i figli verrebbero così esposti a ulteriore violenza.

Sul tema la Convenzione di Istanbul è estremamente chiara nello stabilire il divieto di ricorrere alla mediazione e a istituti simili (art. 48), così come anche la necessità di tenere conto della presenza di violenza domestica nel disporre i diritti di affido, e la protezione delle vittime e i loro figli durante i procedimenti di affido (art. 31).

P.A.S. vs maltrattamento.

L'impianto ideologico del DDL, di semplificazione del conflitto, è ulteriormente espresso nella disposizione secondo cui il figlio non può manifestare "rifiuto, alienazione o estraniamento" nei confronti di un genitore pena la sanzione dell'altro

(cfr. art. 17 che modifica l'articolo 342-bis del codice civile - Ordini di protezione contro gli abusi familiari - che sanziona i comportamenti del genitore che ostacola l'accesso del figlio all'altro genitore anche "quando, pur in assenza di evidenti condotte [...], il figlio minore manifesti comunque rifiuto, alienazione o estraniamento con riguardo a uno di essi").

A parte la circostanza che il conflitto nei confronti di un genitore (o di entrambi) può essere sintomatico di altro e non solo di evidenti condotte di un genitore o di condizionamento da parte dell'altro genitore, è possibile anche che esso sia espressione della estraniamento o rabbia nei confronti del genitore maltrattante per avere il figlio assistito alla violenza agita sull'altro.

Poiché però nel DDL non è prevista alcuna procedura specifica per escludere l'applicazione dell'articolo in commento ai casi di violenza domestica - concetto che, in questo modo, subisce un processo di assimilazione di "alta conflittualità" - questa disposizione è allarmante considerato che la vittima di violenza spesso non riesce ad esternare la violenza subita.

Conclusioni.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, riteniamo che il DDL Pillon regolamenti solo un modello di famiglia tra tanti - quella "gravemente conflittuale", cioè - approntando soluzioni intrusive che non superano l'esame di sostenibilità per altre categorie quale quella delle vittime di violenza domestica.

Tale intrusività si manifesta infatti attraverso misure coercitive nei confronti della coppia, che limitano la loro libertà di autodeterminarsi, che forniscono un'interpretazione unica e semplicista del conflitto senza coglierne i molteplici significati, senza neanche contemplare l'ipotesi che un figlio possa essere in conflitto con un genitore senza che l'altro genitore sia in alcun modo responsabile.

Ribadendo l'importanza dei temi e dei principi che il DDL intende difendere, esso si rivela, in ultima analisi, inadeguato sia per i casi cui intende rivolgersi, sia per quelli in cui è presente la violenza domestica.

Ddl Pillon, una proposta di legge farraginoso e ideologica

*Articolo già pubblicato sulla rivista *Questione Giustizia* del 5 ottobre 2018

Assunta Confente

Avvocata in Torino

Note a margine del ddl Pillon: una riforma altamente ideologica, schierata a difesa del genitore più forte economicamente e quindi iniqua, che impone una visione di parte e trascura la realtà sociale in cui inciderà la normativa, ignorando l'interesse dei minori, divisi per legge in due, come se la loro identità e i loro bisogni non esistessero o fossero comunque per tutti uguali.

(1)

La proposta di legge n. 735 Norme in materia di affidamento condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità che porta la firma del senatore leghista Simone Pillon è diretta a scardinare l'impianto legislativo attuale che delega al giudice la ricerca del giusto equilibrio degli interessi di tutti i membri della famiglia in crisi, nel rispetto del preminente interesse morale e materiale dei figli minori di età.

Una proposta di legge, farraginoso e ideologica, che modifica radicalmente la prospettiva sino ad oggi adottata a vantaggio di una visione stereotipata delle soluzioni da scegliere nei confronti dei bambini, come se fossero beni da dividere in occasione della separazione unitamente al conto corrente, ai titoli ed ai mobili di casa; che non tiene in considerazione la realtà in cui i minori hanno vissuto, le peculiarità di ogni famiglia, la situazione economica dei genitori.

Se fino alla riforma del 2006 si poteva parlare di uno squilibrio legislativo che emarginava il giusto ruolo dei padri nella cura ed educazione dei figli, con questa

proposta di legge la situazione viene ribaltata: si impongono soluzioni obbligatorie che non sono aderenti alla nostra realtà sociale, che favoriscono il genitore più forte economicamente, che inaspriscono e allargano il conflitto all'interno della famiglia coinvolgendo i nonni e i figli maggiorenni, che allungano i tempi delle decisioni, che non tutelano i minori e le donne vittime di violenza.

(2)

Non c'è una sola tra le molte novità proposte che sia condivisibile.

I punti indicati come qualificanti sono in realtà ritenuti allarmanti da tutti gli operatori giuridici che si occupano di diritto di famiglia, che non siano stabilmente e funzionalmente collegati con qualche associazione di padri separati, per l'esito che potrebbero avere nella vita dei soggetti più deboli.

Il principio dell'esclusivo interesse morale e materiale della prole che sino ad oggi è stato il cardine, libero da vincoli, di ogni decisione da parte dell'Autorità giudiziaria, con la proposta di legge del senatore Pillon è condizionato, a richiesta di uno dei due genitori, al «*diritto del minore di trascorrere tempi paritetici o equipollenti*» con ciascuno dei genitori, indipendentemente dal vissuto del minore.

Si stabilisce, quindi, in concreto, che per interesse del minore si deve intendere sempre e comunque che il figlio, indipendentemente dall'età e dalla relazione che ha con i genitori, debba obbligatoriamente trascorrere metà del suo tempo con un genitore e metà con l'altro, sottraendo al giudicante quella discrezionalità che gli permetteva di esaminare ogni fattispecie e decidere sulla base dei dati di realtà offerti dalle parti.

Solo nel caso in cui il minore abbia subito violenza, abusi sessuali, trascuratezza, ovvero il genitore non sia disponibile o non abbia spazi adeguati, sarà possibile per il giudice derogare alla suddivisione dei tempi paritari. Un elenco tassativo che omette situazioni di pregiudizio quali ad esempio i maltrattamenti, le malattie psichiatriche, l'uso di sostanze stupefacenti, l'uso di alcol, le precedenti condotte abbandoniche.

Di fatto, una diversa previsione di tempi è quindi ritenuta possibile solo in alcuni casi gravissimi e circoscritti, che impongono una limitazione ovvero la decadenza dalla responsabilità genitoriale, oppure quando uno dei due genitori non sia disponibile o non possa accogliere il figlio in una casa.

La rigidità della norma impedisce di valutare le diverse situazioni in base all'età del minore, alla relazione che il figlio ha con i genitori, o all'apporto che ciascun genitore ha avuto nella cura del figlio quando la famiglia era unita, se mai è stata unita.

Non occorre essere specialisti in psicologia per sapere che un bimbo molto piccolo ha maggiormente bisogno della madre di un bambino più grande, ed è dato comune, confermato purtroppo dalle statistiche, che ancora oggi la maggior parte dei padri italiani delegano totalmente alla madre le funzioni di cura del minore.

Le statistiche dicono che i padri italiani dedicano ai figli circa 38 minuti al giorno, normalmente per attività ludiche o di aiuto allo studio, piazzandosi all'ultimo posto in Europa, mentre le madri destinano quasi cinque ore ed il loro tempo è dedicato a tutti gli aspetti della vita del figlio. Sempre le statistiche ci dicono che solo il 6,9% dei padri italiani accede ai congedi parentali contro il 69% dei padri svedesi.

L'organizzazione della vita quotidiana della donna si rivoluziona con la nascita di un figlio, quella dei padri di norma no. A dispetto, quindi, di una nuova concezione della paternità molto pubblicizzata dai media e dell'aumento del lavoro della donna (seppure in termini numerici molto inferiori agli esempi del resto d'Europa), la partecipazione dei padri alle cure e all'educazione dei figli, nella stragrande maggioranza dei casi, non si è molto modificata rispetto a 20 anni fa. Orbene, questi semplici dati impongono qualche riflessione.

Nella divisione del tempo che ogni bambino figlio di genitori separati dovrà trascorrere con ciascun genitore si devono tenere in considerazione molti dati e aspetti della sua vita.

Così come un padre che ha sempre contribuito alla cura del figlio non dovrebbe mai essere relegato a un tempo marginale della sua vita, non è neppure immaginabile pensare di dividere il tempo di un bambino al 50% tra i due genitori se uno dei due non l'ha mai accudito e magari non ha neppure il tempo di farlo quotidianamente, con la conseguenza che il bambino verrebbe affidato ad un terzo (baby-sitter, nonni o nuovo/a compagno/a).

(3)

A questa divisione paritetica del tempo consegue, ovviamente, il mantenimento diretto del minore da parte di ciascun genitore, con suddivisione più o meno paritaria delle spese straordinarie.

Purtroppo appare più che mai evidente che questa proposta di divisione al 50% del tempo è funzionale alla soppressione dell'assegno di mantenimento per il figlio e dell'assegnazione della casa coniugale al genitore collocatario, così come richiesto da anni dalle associazioni dei padri separati.

L'esperienza insegna che troppe volte i bambini sono oggetto di conflitto proprio per questioni economiche, perché uno dei due genitori non intende partecipare adeguatamente al loro mantenimento e spesso anzi si sottrae ai suoi doveri con espedienti vari.

Sottrarsi al mantenimento dei figli o del coniuge più debole, peraltro, non sarà più considerato reato, perché la proposta del senatore Pillon prevede l'abrogazione dell'art. 570-bis cod. pen. che punisce la violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio. Il meccanismo volto a disciplinare il mantenimento diretto da parte dei genitori ideato nella proposta di legge è alquanto confuso, di difficilissima attuazione e soprattutto, in caso di inadempimento, impossibile da far applicare.

Le parti dovranno offrire al giudice il loro **piano genitoriale**, nel quale indicare tra l'altro i luoghi abitualmente frequentati dai figli, scuola, attività extrascolastiche, frequentazioni parentali e amicali, vacanze, nonché la misura e la modalità con cui ciascun genitore deve provvedere al loro mantenimento. Il giudice conseguentemente dovrà attribuire a carico di ciascun genitore specifici capitoli di spesa *«sulla base del costo medio dei beni e servizi per i figli, individuato su base locale in ragione del costo medio della vita come calcolato dall'Istat»*.

Ovviamente, le spese per l'abitazione non sono più comprese tra quelle da prendere in considerazione dato che i figli starebbero con mamma e papà al 50%.

Un eventuale assegno è previsto straordinariamente in casi limitatissimi e per un tempo determinato, e comunque il giudice dovrebbe indicare *«quali iniziative devono essere intraprese dalle parti per giungere al mantenimento diretto della prole, indicando infine i termini entro i quali la corresponsione di assegno periodico residuale verrà a cessare»*.

È incomprensibile ed iniquo il riferimento al costo medio della vita come calcolato dall'Istat, dato che ci sono persone che hanno un reddito al di sotto della media e altre molto al di sopra. C'è il disoccupato che vive di espedienti e il manager o il libero professionista che ha un reddito annuale di qualche centinaia di migliaia di euro.

Tutto viene appiattito come se non ci fosse alcuna differenza tra famiglia e famiglia.

Non si comprende che cosa accade se uno dei due genitori non provvede al pagamento dei propri capitoli di spesa, o provveda parzialmente, o provveda acquistando prodotti di scarsissima qualità che si deteriorano in tempi non congrui con conseguente necessità di ulteriori spese.

Non solo non sarà più possibile denunciare penalmente la parte inadempiente, ma neppure si potrà chiedere il pagamento diretto da parte del datore di lavoro ex art. 316-biscod. civ., non essendo determinata la somma mensile da pagare.

La procedura per il recupero del credito sarà più complessa, perché in assenza di un importo determinato nel titolo occorrerà avvalersi della procedura di ingiunzione per ottenere un titolo con una somma certa, e solo successivamente procedere con la notifica del precetto e il pignoramento.

(4)

Una delle parti più inquietanti della proposta di legge riguarda però i casi in cui un bambino rifiuti un genitore, fenomeno individuato e denominato da alcuni esperti come "alienazione genitoriale", ma contestato da altri.

A prescindere dalla discussione accademica e giuridica sull'esistenza o meno dell'alienazione genitoriale, occorre riconoscere che vi sono situazioni in cui i figli rifiutano la presenza di un genitore.

Tema delicatissimo, dalle mille sfaccettature. Un figlio può, infatti, rifiutare una figura genitoriale per molti motivi: perché ha subito pesanti condizionamenti psicologici da uno dei due genitori, oppure perché ha vissuti di disagio, di violenza o di maltrattamento, o, ancora, perché quel genitore non è capace di relazionarsi adeguatamente con la prole, oppure perché nel conflitto troppo acceso semplicemente si schiera con uno dei genitori.

Sono casi delicatissimi che devono essere trattati con l'aiuto di diverse professionalità: psicologi, psichiatri, educatori, operatori del servizio sociale. Deve essere infatti, in primo luogo, compreso il motivo della resistenza di un figlio rispetto ad un genitore, perché solo dopo un adeguato accertamento si potranno mettere in atto gli aiuti necessari nei confronti del figlio e dei genitori per il superamento delle criticità individuate.

È chiaro che l'approccio sarà diverso nei casi in cui si sono verificati condizionamenti psicologici rispetto a quelli in cui si è in presenza di un uomo violento e vendicativo. Le cronache di violenze familiari avrebbero dovuto essere di monito al legislatore: invece qui viene proposta una soluzione standardizzata in cui al bambino, più o meno grande, che rifiuta un genitore, senza neppure accertarne il motivo, può essere cambiata la residenza e affidato al genitore rifiutato o a una struttura specializzata.

Questa soluzione può avere un senso in alcuni marginalissimi casi, ma certo non può essere individuata come la soluzione modello da adottare sempre e a prescindere da accertamenti rigorosi sulle cause del disagio e sulle soluzioni nel rispetto dei bisogni del minore, e mi riferisco a tutte quelle situazioni, non poche, in cui vengono accertati maltrattamenti, violenze o abusi e che terminano, o dovrebbero terminare, con una interruzione definitiva degli incontri con il genitore "inadeguato".

(5)

La proposta di legge tende, inoltre, ad ampliare i conflitti orizzontalmente introducendo nel giudizio altri attori quali i nonni e i figli maggiorenni.

I nonni, infatti, saranno legittimati ad intervenire volontariamente nelle procedure di affidamento promosse dai genitori per far valere le loro istanze. Questa novità è quanto mai inopportuna per più ordini di motivi.

La presenza processuale dei nonni non può che amplificare il conflitto, rendere più complessa e lenta la procedura che, invece, necessita di celerità. Le istanze dei nonni (che sono quattro), tra l'altro, potrebbero essere diverse e contrapposte tra loro, il che determinerebbe il caos.

I figli maggiorenni non indipendenti economicamente dovranno adire l'Autorità giudiziaria per ottenere un assegno periodico a carico di entrambi i genitori.

Quindi, sino a 17 anni e undici mesi i ragazzi saranno obbligati a spostarsi, facendo attenzione ai tempi di permanenza, tra le case dei due genitori, i quali provvederanno

direttamente al loro mantenimento per capitoli di spesa: uno dei genitori si farà carico dei vestiti, l'altro delle scarpe, uno dei libri, l'altro dello sport, uno del cellulare, l'altro dell'abbonamento autobus e il figlio quando sarà da un genitore potrà andare al cinema e a teatro, dall'altro no, oppure potrà trascorrere i fine settimana in montagna e al mare e con l'altro no, con uno potrà permettersi vacanze costose, con l'altro sarà costretto a restare in città.

A 18 anni il/la ragazzo/a, finalmente potrà decidere la sua prevalente collocazione, ma pur non avendo la disponibilità economica per rivolgersi ad un avvocato (avrà diritto al patrocinio a spese dello stato?), dovrà rivolgersi al giudice per chiedere un assegno a entrambi i genitori (assegno che prima era precluso) con il quale verosimilmente dovrà pagarsi gli studi e tutto il resto. L'assegno diventa una obbligazione solidale dei due genitori che dovranno contribuire nella medesima misura anche se uno dei due è disoccupato e l'altro milionario, anche se il figlio abita stabilmente e prevalentemente con uno e non con l'altro.

L'assegno non è più previsto sino all'indipendenza economica, ma solo sino al venticinquesimo anno di età, dopodiché cessa qualsiasi obbligo di mantenimento da parte dei genitori, e quindi i figli di genitori separati, per legge, non avranno il diritto di accedere a professioni che richiedono tempi di studio e di tirocinio prolungati quali ad esempio la magistratura, l'avvocatura, il notariato.

Anche l'istituto dell'assegnazione della casa familiare viene radicalmente modificato.

In caso di proprietà esclusiva di un genitore o di comproprietà tra le parti il giudice potrà stabilire che i figli possano mantenere la residenza con l'altro genitore nella casa familiare, ma questi dovrà versare un canone di locazione computato in base ai prezzi di mercato.

E comunque questi non potrà continuare ad abitare nella casa familiare di proprietà dell'altro genitore nel caso in cui conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.

L'interesse del minore a continuare a vivere nella stessa casa passa in assoluto secondo piano, in un'ottica che vede prevalere gli interessi economici di una parte.

(6)

Dal punto di vista processuale questa proposta di legge adotta soluzioni che allungheranno i tempi e aumenteranno i costi.

Introduce la mediazione obbligatoria che viene articolatamente disciplinata nei primi articoli. La mediazione diventa condizione di procedibilità e quindi le parti, prima di promuovere un giudizio, devono necessariamente rivolgersi ad un mediatore familiare, con allungamento dei tempi.

Alla mediazione le parti devono essere obbligatoriamente essere assistite dai rispettivi legali a pena di nullità della procedura e dell'accordo stesso. Ciò significa che i costi legali, in caso di fallimento della mediazione, aumenteranno, e non di poco.

Oltre al mediatore dovranno essere pagati anche gli avvocati e quindi ogni procedura costerà al cittadino qualche migliaio di euro in più. Anche in questo caso non è dato comprendere se le persone non abbienti possano chiedere di essere ammesse al patrocinio a spese dello Stato e in questo caso da chi sarà pagato e con quali modalità il mediatore.

È peraltro noto che la mediazione familiare, utile in molti casi, deve essere voluta dalle parti, e non imposta. Una mediazione obbligatoria non sortisce alcun effetto nelle coppie molto conflittuali che necessitano invece di provvedimenti celeri, da parte dell'Autorità giudiziaria, che disciplinino le relazioni tra genitori e figli e i doveri di mantenimento.

Quindi costi in più e tempi maggiori per tutte le coppie conflittuali. In Italia, fortunatamente, la stragrande maggioranza delle coppie riesce a raggiungere un accordo e le statistiche confermano infatti che più dell'82% delle coppie si separa consensualmente. Nel 2014 è stata introdotta anche la legge sulla negoziazione

assistita che favorisce questo trend, affidando agli avvocati il compito di aiutare i coniugi a trovare soluzioni per la loro vita futura.

La strada per sostenere i genitori a superare la conflittualità è quella di specializzare sempre più l'avvocatura che si occupa di diritto di famiglia, favorendo soluzioni alternative al giudizio che deve restare per i soli casi in cui è impossibile raggiungere un accordo, e dove però l'autorità giudiziaria deve avere la possibilità (e il dovere) di intervenire in tempi molto rapidi a tutela dei minori che si trovano schiacciati nel conflitto genitoriale.

Anche la proposta di autorizzare il reclamo immediato contro i provvedimenti del giudice istruttore di fatto inciderà sui tempi di giustizia, rendendo la procedura più lenta e faticosa, con un continuo passaggio fra un grado e l'altro, prima del provvedimento definitivo comunque impugnabile.

Neppure condivisibile la proposta di autorizzare l'assunzione dei mezzi di prova avanti al presidente prima dell'emanazione dei provvedimenti provvisori. Se infatti può essere utile in talune specifiche circostanze procedere con una Ctu psicologica sulla relazione genitori e figli e sulla capacità genitoriale, non è dato comprendere che senso abbia anticipare tutta l'istruttoria prima dei provvedimenti presidenziali che perderebbero la loro funzione di dirimere nell'immediatezza e provvisoriamente la controversia tra i due genitori in attesa dell'accertamento istruttorio.

Queste sono alcune delle numerose criticità della proposta del senatore Pillon che si presenta come altamente ideologica, schierata a difesa del genitore più forte economicamente e quindi iniqua, che impone una visione di parte e trascura la realtà sociale in cui inciderà la normativa, che ignora l'interesse dei minori di età divisi per legge in due come se la loro identità e i loro bisogni non esistessero o fossero comunque per tutti uguali, che aumenta i costi e allunga i tempi di giustizia.

13 considerazioni sul DDL 735 Pillon.

di Federico Zanon

Psicologo psicoterapeuta, Specialista in Psicologia Clinica
Presidente Altrapsicologia - Vicepresidente ENPAP

Prima di leggere il testo del DDL Pillon sono stato raggiunto dalle critiche sul DDL Pillon. Anzi, sommerso dalle critiche. La mia bacheca Facebook, le mie caselle mail, i pranzi con i colleghi. Un'invasione di critiche al DDL Pillon.

Con una mobilitazione di questo tipo, esprimere posizioni divergenti diventa difficile. Per cui metto subito le mani avanti: esprimerò posizioni divergenti.

Per me il DDL 735 Pillon ha parti da salvare, parti da cambiare e un paio di occasioni perdute.

LE PARTI DA SALVARE

(1) LA MEDIAZIONE COME PRINCIPIO.

Il DDL Pillon ha un orientamento decisamente ADR. E questo secondo me è un bene. In Italia non ci siamo abituati, ma disporre di uno strumento che in un tempo delimitato e con costi calmierati può offrire un accordo, è senza dubbio un'opportunità.

Si è detto che la mediazione obbligatoria allungherà i tempi e aumenterà i costi del divorzio. Gravando sul coniuge economicamente più debole. Vero, si aggiunge una fase che può durare fino a sei mesi, del costo di qualche centinaio di euro.

Ma quanto costa e quanto dura un procedimento civile? Senza dubbio più di una mediazione chiusa con un accordo. Nel bilancio fra un tentativo di mediazione e la prospettiva di un procedimento che dura anni e costa migliaia di euro, due coniugi in difficoltà economica probabilmente guadagnerebbero più dalla prima che dal secondo.

Si è detto che imporre una fase preliminare di mediazione sarebbe lesiva del diritto del cittadino a rivolgersi alla giustizia. Ma si tratta di un bilanciamento di interessi: per quale motivo la collettività dovrebbe farsi carico sistematicamente di procedimenti dal costo enorme, quando è possibile un tentativo preliminare di risoluzione dal costo nettamente inferiore?

Da punto di vista dello Stato, imporre un tentativo in Alternative Dispute Resolution è una sorta di *nudge*, che invita i cittadini a tentare una risoluzione meno gravosa per loro e per la collettività. Una vision politica non solo legittima, ma anche condivisibile.

Nei paesi in cui le ADR sono diffuse, la questione è affrontata in termini collettivi e non solo individuali, con un semplice ragionamento: i procedimenti giudiziari sono un costo per la collettività, le ADR riducono il loro impatto numerico sul sistema giudiziario, per cui è lecito imporli come prassi.

L'Italia, fortemente sbilanciata verso il procedimento giudiziario e molto meno verso le ADR, sconta un pesante allungamento dei tempi di soluzione delle controversie. Che alla fine, paradossalmente, impedisce davvero ai cittadini di avvalersi della giustizia.

Le resistenze che vedo oggi sulla Mediazione come condizione di procedibilità sono le stesse con cui venne accolta la Mediazione Civile e Commerciale, anch'essa condizione di procedibilità per una serie di materie socialmente sensibili. Le critiche sono le stesse: aumento dei tempi, dei costi, della conflittualità, impedimento ai cittadini di accedere alla giustizia.

In realtà una mediazione dovrebbe avere effetti esattamente opposti: fatta PRIMA di entrare nel procedimento giudiziario, con tempi definiti (6 mesi) e costi calmierati come il DDL Pillon prevede, potrebbe accorciare di molto la durata di una di separazione.

Per i casi in cui è controindicata o non possibile una mediazione, il tutto dovrebbe esaurirsi in un incontro in cui si dichiara il fallimento del tentativo e si procede in tribunale.

Sul modo di chiudere la mediazione al primo incontro, il DDL Pillon non risulta molto chiaro. E in questo si espone a molte critiche legate alle situazioni di violenza. Vi dedicherò un paragrafo specifico.

Ma escludendo le situazioni di violenza che meritano un discorso a parte, per tutti gli altri casi non vedo controindicazioni a che le due parti, prima di imbarcarsi nel tunnel di un procedimento civile, tentino una mediazione.

(2) IL PIANO GENITORIALE

Comunque la si metta, una separazione con figli comporta una riorganizzazione della vita familiare, relazionale, abitativa, economica, scolastica, affettiva.

Introdurre l'obbligo di mettere tutto questo in un progetto formale da presentare al giudice, impone ai genitori, ai loro legali e anche ai figli di pensare a come vivono oggi e a come vorrebbero vivere domani. In fondo, nulla di diverso da quello che avviene - magari dopo mesi o anni di conflitti - in una CTU.

Quindi il mio giudizio sulla prescrizione di presentarsi davanti al giudice prima di tutto con un piano genitoriale è positivo. Semmai, il DDL Pillon tratteggia un piano genitoriale ancora troppo centrato sul presente. Ma di questo parlerò nella sezione dedicata alle cose da cambiare.

(3) IL TEMPO DIMEZZATO

Un tempo diviso esattamente in due sembrerebbe un tempo equo, ma in realtà è solo un tempo dimezzato. Come il famoso bambino che Re Salomone minacciava di tagliare in due, svelando il paradosso di una soluzione apparentemente equa ma in realtà distruttiva.

Il tempo dimezzato che il DDL Pillon teorizza, rischia di spezzare la vita di figli e di tradurla in una gabbia ragionieristica. Ma i figli e i genitori sono persone vive, senzienti, che hanno scuola, lavoro, amici di famiglia e di vicinato, abitudini.

Inoltre, figli che superano i 13-14 anni probabilmente non hanno interesse a dividersi fra un appartamento in centro a Milano e una cascina nel basso Polesine.

Però io spezzo una lancia in favore del tempo ragionieristico del DDL Pillon. Perché leggendo bene il testo, si capisce che non è un obbligo ma un benchmark. Dice: l'ago della bilancia parte dal mezzo, e poi oscilla attorno a quel valore fino a trovare la corretta ampiezza di banda.

Il testo parte dal "*tempo paritario o equipollente*", poi corregge il tiro con la doppia condizione "(1) *qualora uno dei genitori ne faccia richiesta e (2) non sussistano elementi ostativi*". Infine il tempo dimezzato diventa un limite minimo di permanenza da ciascun genitore di 12 giorni. E c'è pure un ultimo margine: "*salvo diverso accordo tra le parti*".

Insomma, il tempo dimezzato che è stato protagonista di tante critiche al DDL, alla fine non è un obbligo stringente. Il testo qui è chiaro nel lasciare ampia libertà di organizzazione alle famiglie, pur compiendo l'operazione politica e culturale di indicare come benchmark il tempo diviso a metà con entrambi i genitori.

(4) LA CASA FAMILIARE

Qui dirò qualcosa che oltraggia tutta la filiera dei giuristi, fino in Cassazione: la casa familiare non può essere considerata, con la separazione, soltanto come il posto in cui vivono i figli.

Perché ontologicamente non è così. Un immobile non può trasmutare improvvisamente per effetto della separazione. Non può diventare un mero *service abitativo* dei figli, privo di un valore patrimoniale riconosciuto.

Il giorno prima è il salvadanaio patrimoniale della famiglia; il giorno dopo diventa la casa dei figli a cui i coniugi devono rinunciare. Salvo continuare, eventualmente, a pagarne il mutuo.

Una bicicletta, un lampadario o qualche altro valore di poco conto non meritano ragionamenti sul valore economico. Ma un immobile in genere è l'investimento principale di una famiglia, in cui viene riversata la più consistente quota di risparmio, di lavoro, di reddito.

Svuotare l'immobile, in esito alla separazione coniugale, del suo valore patrimoniale, significa ledere irragionevolmente gli interessi dei genitori.

I genitori devono sicuramente garantire il diritto abitativo ai figli, e anche il loro futuro e il loro benessere.

Ma i genitori non sono soltanto genitori. Sono anche attori economici e patrimoniali, che hanno tutto il diritto di veder considerati i propri diritti reali su di un immobile come qualunque altro cittadino, anche se decidono di separarsi.

Il DDL Pillon probabilmente sconfina nell'estremo opposto: tratta la casa familiare come un mero bene economico, e ne trascura la natura di luogo in cui vivono i figli. Ma non sbaglia nel porre l'attenzione sul riconoscimento, in sede di separazione, del suo valore economico.

Finché la casa sarà il principale investimento di una famiglia, occorrerà tenere conto del contributo che ciascun coniuge ha dato al suo acquisto.

Il momento della separazione non può trasformarsi in una catastrofica perdita dei risparmi di una vita, congelati a tempo indeterminato e senza alcun indennizzo. La decisione di separarsi non può comportare - per il solo fatto di avere figli - la perdita di diritti patrimoniali sui propri beni.

Perché questo è, davvero, un ostacolo ad una serena separazione: la prospettiva di perdere l'uso e il valore di beni che si sono faticosamente acquisiti nel tempo, per il solo fatto di essere genitori.

Un livello di compensazione va pensato. Il ragionamento deve essere improntato ad una logica anche ragionieristica.

Perché in ogni separazione - societaria o familiare - esiste un livello affettivo, un livello di protezione dei diritti dei minori, e un livello patrimoniale. Nessuno di questi tre livelli può essere disconosciuto, pena l'amputazione dei diritti di una o più delle parti in causa.

E sappiamo, perché assistiamo ogni giorno a conflitti familiari, quanto le questioni economiche disconosciute prendano comunque altre vie per manifestarsi.

LE PARTI DA CAMBIARE

(1) IL TESTO È TROPPO COMPLESSO PER ESSERE CHIARO AGLI INTERESSATI.

Io non amo i testi normativi complessi.

Li trovo antidemocratici.

Una norma semplice è una norma chiara:

art. 1 - La mela è...

art. 2 - I destinatari della mela sono...

art. 3 - Per avere la mela si deve...

Una norma chiara è democratica: tutti possono comprenderla, in specie gli interessati. Il DDL 735 Pillon non è una normativa chiara. Contiene rimandi, prolissità, ripetizioni, eccezioni, descrizioni invece che precetti.

Consegnato a due genitori in procinto di separarsi, non sarebbe informativo: non capirebbero cosa li aspetta. Un liceale sedicenne che volesse informarsi sul suo futuro in vista della separazione dei genitori, leggendo il DDL Pillon non avrebbe la mappa.

Un testo complesso non aiuta, in una materia così delicata e ad altissimo impatto sociale.

(2) IL MEDIATORE, UN MOSTRO SENZA IDENTITÀ.

Il Mediatore Familiare compare all'articolo 1, in pole position. È una scelta sicuramente singolare. All'articolo 1 non ci sono i principi ispiratori, le definizioni, i destinatari, insomma le cose importanti. No: c'è una figura professionale.

Le malelingue sostengono che Pillon abbia interessi nell'ambiente della mediazione. Se così fosse, non rende certo un buon servizio al suo settore: il Mediatore made in Pillon è un mostriattolo con gravi problemi di identità.

Infatti è un ibrido fra un professionista vero, di quelli regolamentati da una Legge istitutiva, e un professionista fake di quelli '*ai sensi della Legge 4/2013*'.

Pillon qui perde un'occasione. Potrebbe osare ma non lo fa. Avrebbe tranquillamente potuto disegnare un vero professionista con Ordine, Albo ed Esame di Stato. Con una bella sanatoria per il pregresso. Invece no.

Sceglie la via breve della Legge 4/2013. Che significa avere una figura dalla natura del tutto privatistica, senza un albo unico ma con tante associazioni, quindi senza garanzia che il Mediatore a cui ci si sta affidando abbia un set di competenze certificate dallo Stato.

Una figura del genere è anche priva di un Codice Deontologico unico e vincolante per legge, e non c'è quindi la possibilità giuridica di sospendere o radiare i professionisti che lavorano male. Un Mediatore potrebbe aver creato un pasticcio a Milano, ed esercitare tranquillamente a Pavia.

Il cittadino non viene tutelato in alcun modo, dalla figura del Mediatore made in Pillon. Malissimo, per una figura dal ruolo sociale così cruciale, unico e delicato.

(3) I DIFETTI DELLA MEDIAZIONE MADE IN PILLON.

Anche se l'orientamento decisamente ADR del DDL Pillon mi piace, l'impostazione della mediazione made in Pillon presenta a mio avviso dei difetti.

Un primo problema: cosa è davvero condizione di procedibilità? Non è chiaro.

Nella Mediazione Civile e Commerciale è chiaro: le parti sono obbligate a *tentare* la mediazione. Il DDL Pillon usa invece termini diversi: *tentare, esperire, iniziare*.

Ad esempio, all'articolo 7 dice che si deve *iniziare una mediazione*. Ma poi dice che il mediatore deve attestare che [i coniugi] hanno *tentato la mediazione*.

Tentare, esperire e iniziare non sono termini equivalenti. Cosa è realmente condizione di procedibilità? Presentarsi al primo incontro? Presentarsi e presentare un piano genitoriale? Mandare solo l'avvocato?

La questione è sostanziale: dover solo *tentare*, oppure dover *iniziare* o addirittura *esperire*, segna tutta la differenza fra stare o meno nel perimetro delle indicazioni internazionali per i **casi di violenza**, ad esempio. In cui la mediazione è assolutamente controindicata.

Se si tratta solo di *tentare*, posso mandare l'avvocato al primo incontro a dichiarare che non posso proseguire perché sono stato/a vittima di violenza. Se si tratta di *esperire* è altro paio di maniche.

E qui mi collego ad un altro punto critico: dal testo del DDL pare intendersi che è necessaria la presenza fisica delle parti alla mediazione, quantomeno al primo incontro. Che non ci può andare il legale da solo. Se fosse così, ci sarebbe da rivedere la previsione, indubbiamente: va sempre data la possibilità di non presentarsi di persona, perché la Mediazione è un'opportunità, può essere anche obbligatoria in qualche misura, ma di certo non può essere una vessazione psicologica o relazionale.

(4) VIOLENZA E MALTRATTAMENTO

Una critica pressoché unanime al DDL è che non prende in considerazione in modo adeguato la gestione delle situazioni di violenza e maltrattamento.

Effettivamente l'articolo 9 produce un effetto straniante: leggendolo pensi che stia parlando di violenza e maltrattamento, e solo dopo capisci che sta parlando delle false

accuse di violenza e maltrattamento. Si occupa delle calunnie, ma non dei veri casi di violenza.

Ma compie un'operazione ancora peggiore: lo stesso articolo 9 prevede sanzioni specifiche nel caso in cui una delle parti formuli accuse '*evidentemente*' false.

Cosa significa giuridicamente quell'avverbio? *Evidentemente*. Quando diventa evidente che un'accusa è falsa? Alla sentenza di Cassazione? E nel frattempo che si fa? Si resta appesi? E chi è davvero vittima di violenza si arrischierà a dirlo? Oppure questo precetto sarà un altro ostacolo all'emersione dei veri casi di violenza?

Per gestire i casi di violenza e maltrattamento esistono prassi specifiche di protezione e verifica. Per gestire le false accuse false di reato esiste la querela per calunnia. Perché mai il DDL Pillon dovrebbe introdurre una disciplina particolare e nemmeno tanto chiara per i casi di separazione?

Un DDL che aspiri a riordinare una materia così delicata come le separazioni, dove possono essere presenti le calunnie, ma pure le violenze e i maltrattamenti, dovrebbe calcolare meglio il rischio. Prevedere uscite di sicurezza. Punti in cui tutto si ferma e interviene il Giudice. Il DDL Pillon qui manca di parti essenziali.

(5) IL MANTENIMENTO DIRETTO

Nel DDL il mantenimento diretto diventa la regola, e l'assegno di mantenimento l'eccezione temporanea. Sembra quasi stabilirsi un nesso fra tempo dimezzato e mantenimento diretto, un disegno. Quello per cui il Pillon viene accusato: avvantaggiare i padri a scapito delle madri economicamente deboli.

In effetti, un dispositivo di mantenimento diretto può funzionare a dovere solo se i due genitori non hanno grandi differenze di reddito. Ma in una situazione di grande differenza di reddito, il mantenimento diretto non può funzionare.

Ed è intuitivo stressando il concetto ai suoi estremi: il genitore A, con un reddito milionario, mantiene direttamente i figli, facendoli partecipare ai tornei di golf in giro nei resort di mezzo mondo; nel frattempo il genitore B, con un modesto reddito impiegatizio, mantiene direttamente i figli portandoli a giocare a calcetto nel campo dell'oratorio.

Il mantenimento diretto peraltro andrebbe incardinato nella cornice generale del diritto di famiglia. E non riesco ad immaginare come, dato che una delle poche solide certezze è che i genitori contribuiscono in base alle proprie possibilità.

Il mantenimento diretto potrebbe avere un senso, se fossimo un paese con differenze nulle fra uomini e donne in materia di redditi e carriere. Ma l'Italia non è così. Siamo un paese ad alta disparità di genere nell'occupazione e nella retribuzione.

Essere donna significa guadagnare meno, essere relegata al ruolo di madre quando vi sono figli, avere meno prospettive di sviluppo di carriera. E quando arriva una separazione, la situazione di carriera difficilmente migliora.

Ovviamente, queste non sono opinioni ma considerazioni nate dai rapporti ISTAT, che sono disponibili liberamente con una banale ricerca su google.

In generale, essere genitore è un handicap. Per le donne soprattutto. Tollerato sul lavoro finché non rompi le scatole. Poco sostenuto nella vita quotidiana e nei costi da sostenere. Per nulla sostenuto nell'offerta di spazi pubblici e gratuiti per l'infanzia al di fuori della scuola. In Italia non si è ancora affacciata - nemmeno lontanamente - l'idea che fare figli è un valore per la collettività, che andrebbe meglio tutelato.

Stabilire il mantenimento diretto in un paese come l'Italia, con tutte le sue sperequazioni, significa introdurre una misura che rischia di colpire in modo

discriminatorio i genitori, specie quelli che si sono maggiormente dedicati ai figli all'interno di un accordo familiare consenziente.

(6) LA DEPENALIZZAZIONE DEL MANCATO MANTENIMENTO DEI FIGLI

Collegato al tema del mantenimento, c'è l'abrogazione del 570-bis del Codice Penale, che afferma che commette reato penale *"il coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli"*.

Depenalizzare la violazione degli obblighi di assistenza ai figli dopo una separazione è operazione culturale deprecabile: significa derubricare ad una semplice problema di rapporti fra cittadini, da dirimere mediante una causa civile, quello che invece è un attentato all'equilibrio sociale.

Qui il DDL Pillon diventa indifendibile, e francamente inaccettabile.

(7) LA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO.

Nel DDL non esiste. Scomparsa dai radar. Forse data per scontata in virtù della normativa vigente. Forse ritenuta superata dal miracolo della Mediazione Familiare. Non si sa.

Nella pratica forse non cambierà nulla. Ma un DDL così dettagliato non può dimenticare di citare, almeno di striscio, un dispositivo giuridico potente come la CTU nell'ambito dell'affidamento.

Perché a differenza della Mediazione ha il pregio di considerare la vera sostanza di cui ogni separazione è composta: la parte psicologica, relazionale.

E poi perché mette insieme un collegio di esperti. Che valutano, discutono, definiscono, e in caso possono sollevare le persone da scelte che non riescono o non possono compiere.

Ma soprattutto la CTU è un intervento valutativo di profondità. Scende nella materia relazionale di cui è composta la famiglia, la analizza al microscopio. Scopre i livelli celati dietro le rivendicazioni anche di natura materiale. Indaga le reali capacità di quei due genitori, in quello specifico momento storico e con ciascuno dei figli.

LE OCCASIONI PERDUTE

(1) ASCOLTARE I BAMBINI

Anche per Pillon il minore può intervenire se ha compiuto i 12 anni. Non si discosta molto da quanto prescritto anche oggi, nell'art. 316 del Codice Civile. Ma Pillon avrebbe potuto osare, su questo aspetto, abbassando il limite di età. Provando a mettere sul piatto un tema, quello dell'ascolto dei bambini.

Perché i bambini non sono inascoltabili e non sono servi muti. In base all'età, ma anche e soprattutto al grado di maturazione, potrebbero e forse dovrebbero avere diritto di parola anche prima dei 12 anni.

(2) L'ASSENZA DEL FUTURO

Questo è un punto che voglio sollevare, sapendo che è un problema anche dell'attuale normativa. Incolpo però il DDL Pillon di proseguire nel solco, senza vedere che il FUTURO è un tema che non viene mai rappresentato.

Essere genitori significa pensare al futuro dei propri figli, e non solo al presente. E lavorare per costruirne possibilità.

Nel DDL Pillon [ma anche nella normativa attuale] si dipinge una famiglia congelata nell'eterno presente. Incollata alla retta del nuoto, alle spese per la cancelleria, alla quota della mensa scolastica.

Un presente regolato in modo ossessivo e micagnoso. Come tante coppie di genitori separati usano fare, prolungando la loro agonia in un'eterna disputa sulle spese correnti.

In una società commerciale, il bilancio è fatto di un Conto Economico che fotografa i flussi di denaro dell'anno, e di uno Stato Patrimoniale che descrive il valore accumulato nel tempo e traccia le prospettive di sviluppo di lungo periodo.

In una famiglia in fase di separazione, il bilancio è una lista della spesa che arriva forse alla fine dell'anno scolastico. In cui il valore patrimoniale accumulato non viene considerato e in cui il futuro è lasciato perlopiù ai capricci della sorte.

Un Piano Genitoriale che si occupa della gomma per cancellare ma non dei sogni da realizzare, non è un piano da genitori.



AVVERTENZE DI UTILIZZO DEI TESTI DELL'EBOOK

Questo Ebook è di libera distribuzione.

I testi di questo Ebook sono di proprietà degli autori, che hanno autorizzato l'Associazione Altrapsicologia a diffonderli.

Qualunque forma di citazione formale e di utilizzo dei testi, anche non commerciale, può essere effettuata esclusivamente citando gli autori, l'Associazione Altrapsicologia, e il presente Ebook.

In ogni caso, di qualunque citazione in testi, siti internet, eventi, pubblicazioni deve essere data comunicazione all'Associazione Altrapsicologia, attraverso i riferimenti indicati sul sito www.altrapsicologia.it

1 Febbraio 2019